

MOZIONE

Adeguatezza rappresentanza femminile?

del 26 giugno 2007

L'Ordinanza federale sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione prevede che «[...] *la rappresentanza dell'uno o dell'altro sesso non può essere inferiore al 30%*» (v. art. 10 allegato). Inoltre la Confederazione in questa Ordinanza specifica che «*occorre perseguire a lungo termine una rappresentanza paritetica dei due sessi*».

Il Regolamento cantonale concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali del 5 febbraio 1997, all'art. 18 recita:

Art. 18 - Composizione

Nella composizione delle commissioni e dei gruppi di lavoro vanno seguiti i seguenti principi:

- a) numero dei membri limitato, variabile da 5 a 9;*
- b) adeguata rappresentanza femminile;*
- c) adeguata rappresentanza degli interessi e delle conoscenze;*
- d) attribuzione dei ruoli di presidente e di segretario.*

Malgrado ciò, nel nostro Cantone la rappresentanza femminile nelle commissioni del Consiglio di Stato è di solo il 12.8%. Negli ultimi vent'anni a più riprese vi sono state richieste di equa rappresentanza presentate dal Parlamento, che però sono sfociate nel nulla.

La Commissione consultiva per la condizione femminile ha approfondito nuovamente la questione, aggiornato i dati e segnalato nuovamente la situazione al Consiglio di Stato, proponendo una modifica dell'art. 18 punto b) del regolamento:

Art. 18 (nuovo)

- b) Presenza dell'uno e dell'altro sesso non inferiore al 30%; [...]*

Avvalendoci delle competenze assegnateci all'art. 101 della Legge su Gran Consiglio e i suoi rapporti con il Consiglio di Stato chiediamo:

1. che la modifica del regolamento proposta dalla Commissione consultiva per la condizione femminile venga adottata al più presto, al fine di permettere una ricostituzione delle commissioni rispettosa dell'equa rappresentanza dei sessi.
2. Che l'Ufficio legislazione e pari opportunità possa essere associato alla ricerca di donne che presentano le caratteristiche richieste per divenire membri di una commissione o di altri gremi nei quali è prevista una rappresentanza cantonale.
3. Che anche negli organi di direzione dove vi sono rappresentanti del Cantone venga introdotta e rispettata una norma che imponga la quota del 30% di presenza minima, analogamente all'art. 10 della citata ordinanza federale.

4. Di prevedere, analogamente all'ordinanza federale, pure una giustificazione scritta nel caso in cui la proporzione dei sessi non possa essere raggiunta.

Si tratta di misure che non hanno alcuna incidenza finanziaria, motivo per cui sollecitiamo un deciso e veloce intervento da parte del Consiglio di Stato per porre rimedio a una situazione divenuta sempre più insostenibile e che fa del nostro Cantone il fanalino di coda a livello federale.

Monica Duca Widmer

Bagutti - Caimi - Dadò - David - Ducry - Franscella -
Garobbio - Ghisletta R. - Jelmini - Kandemir Bordoli -
Maggi - Mariolini - Merlini - Moccetti - Orelli Vassere -
Polli - Ravi - Righinetti - Viscardi

Allegati

- Risultato dello studio condotto sulle Commissioni del Consiglio di Stato Rappresentanza dei sessi a livello federale.
- Art. 10 Ordinanza federale citata.